



Ordine delle Professioni Infermieristiche – Roma

Viale degli Ammiragli 67
00136 ROMA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

1 STATO DELLE REVISIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Elenco delle Edizioni e Revisioni

Edizione	Data	Motivo della Revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
0	03.02.2015	Prima stesura	Approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 22/2015		
1	07.07.2022	Adeguamento alla Legge 3/2018	Responsabile degli Uffici Dott.ssa Cristiana Coluzzi	RPCT Giuseppe Amici	Presidente Dott. Maurizio Zega

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n.241 del 1990, e successive integrazioni e modificazioni, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi, vantaggi economici e patrocini attribuiti dall'Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma (di seguito Ordine) a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di Roma e Provincia.
2. Rientrano nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del patrocinio da parte dell'Ordine con l'utilizzo del logo istituzionale.
3. L'Ordine di Roma, in attuazione delle proprie funzioni istituzionali e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce le iniziative volte allo sviluppo della professione infermieristica. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.
4. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Ordine garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate al conseguimento di utilità sociali e di promozione dello sviluppo della professione infermieristica.
5. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 2 -Finalità

1. L'Ordine di Roma favorisce le attività dirette a sostenere e promuovere le iniziative volte allo sviluppo della professione infermieristica in tutti i suoi aspetti socioculturali ed economici sul territorio di Roma e Provincia.
2. I patrocini, i contributi e altri vantaggi economici sono concessi in relazione:
 - alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine dell'Ordine;
 - alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità agli obiettivi perseguiti istituzionalmente dall'Ordine.

ART. 3 -Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica dell'Ordine di Roma ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la professione infermieristica e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Ordine;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici senza l'erogazione di una somma di denaro, anche in coorganizzazione, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Ordine funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Ordine, attivati a favore della

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

categoria professionale degli infermieri in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra l'Ordine e i soggetti convenzionati.

2. Sono escluse, inoltre, dalla concessione di patrocinio, vantaggio o contributo le iniziative e le manifestazioni:

a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura o che abbiano fini di lucro fatto salvo quanto previsto nei Titoli successivi per ogni specifica concessione;

b) che siano promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;

c) non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;

d) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente.

ART. 5- Criteri di concessione

1. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti con le seguenti caratteristiche:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ordine e pertanto destinata all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti Opi nel rispetto del Codice Deontologico;

b) rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la categoria infermieristica;

c) che siano finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della professione infermieristica, nell'ambito del Comune di Roma e del suo territorio;

d) Presenza nel programma di argomenti di interesse infermieristico;

c) Assenza scopi di lucro e di conflitto di interessi;

e) che siano realizzati sul territorio del Comune di Roma e Provincia.

2. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici vengono concessi al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscono, promuovono o valorizzano la professione Infermieristica sul territorio;

- favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;

- promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;

- sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;

- promuovono l'istruzione, la formazione e l'informazione;

3. In aggiunta ai criteri indicati al comma precedente, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione in relazione alla specificità dei settori di intervento a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. In deroga ai principi sopra indicati l'Ordine può concedere il patrocinio, il contributo e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando gli utili dell'iniziativa sono devoluti in beneficenza, con

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento e a condizione che sia presentata a consuntivo apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla categoria infermieristica.

5. La concessione del patrocinio, del vantaggio economico o del contributo finanziario è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa istruttoria per verifica esistenza dei requisiti indicati nel presente regolamento.

6. Le domande di patrocinio, contributo o vantaggio devono essere formulate esclusivamente a mezzo mail istituzionale ordine@opi.roma.it. Per l'utilizzo del logo Opi Roma deve essere fatta espressa richiesta in quanto anche tale utilizzo deve essere autorizzato con la medesima delibera di concessione del patrocinio, contributo o vantaggio economico.

7. Dopo la concessione del patrocinio e/o di agevolazione economica o contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ed in particolare sui social network, la collaborazione dell'Ordine, utilizzando la dicitura "*Con il patrocinio/contributo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma*", unitamente al logo istituzionale, se espressamente richiesto ed autorizzato con il medesimo provvedimento giuntale di concessione del patrocinio, contributo o vantaggio economico.

8. L'Ordine è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa in merito alla organizzazione e svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso patrocinio, vantaggi o contributi e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

9. L'Ordine pubblica annualmente nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione di Amministrazione Trasparente l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi e/o vantaggi economici. L'elenco raccoglie tutti i soggetti a cui è stato concesso un contributo e/o un vantaggio di natura economica e contiene i nominativi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo e la delibera in base al quale è concesso il beneficio, il collegamento al sito web del soggetto beneficiante.

ART. 6 - Soggetti beneficiari

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro che si occupano di professione infermieristica;
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, di vantaggi economici e patrocini fermo restando quanto stabilito all'art. 5 comma 4 di questo Regolamento.

ART. 7 - Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse mantenendo indenne l'Ordine da qualunque responsabilità correlata all'utilizzo del denaro o dell'utilità ricevuta.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

ART. 8 - Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell'Ordine in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma*" o "*con il contributo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma*". La Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso all'Ordine per la preventiva visione e approvazione.

ART. 9 - Rendicontazione

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa corredata dalla documentazione giustificativa e in particolare:

- a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa: aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza. ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.
- b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività: ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi; bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
- c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività: ca) relazione illustrativa dell'attività svolta; cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

ART. 10 - Controlli

L'Ordine si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa. Qualora il Patrocinio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Ordine si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 11 - Elenco dei beneficiari

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dall'Ordine, con cadenza annuale verrà pubblicato sul sito istituzionale l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici nella sezione titolata "Amministrazione Trasparente".

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

TITOLO II - PATROCINIO ED UTILIZZO DEL LOGO

ART. 12 - Principi

1. In deroga all'art 1 comma 1 e all'art. 5 comma 1 lett. e) il patrocinio può essere concesso in via straordinaria per iniziative che si svolgono fuori dal territorio del Comune o della Provincia di Roma nel caso in cui promuovano comunque la professione infermieristica.
2. Il patrocinio può essere revocato su iniziativa del Consiglio Direttivo senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
3. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Ordine si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 - Modalità di richiesta

1. Il patrocinio deve essere richiesto, con le modalità di cui all'art. 5 comma 6, dal soggetto organizzatore, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione e/o progetto ai quali la richiesta si riferisce.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

ART. 14 - Procedimento di concessione

1. Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo su istruttoria del Tesoriere. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
2. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

ART. 15 - Modalità di utilizzo del patrocinio

1. Il riconoscimento del patrocinio deve essere attestato con l'inserimento della dicitura *"con il patrocinio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma"* su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata.
2. La concessione del patrocinio di cui al presente articolo non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente fermo restando i vantaggi eventualmente previste da leggi e da Regolamenti vigenti, né esonera gli organizzatori e titolari delle manifestazioni dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o presentazione delle previste comunicazioni.
3. L'Ordine è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
4. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Ordine.

ART. 16 - Utilizzo del Logo istituzionale dell'Ordine

1. L'utilizzo del Logo Opi Roma deve essere espressamente richiesto e concesso dall'Ente, con la medesima delibera di concessione del patrocinio.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

-
2. L'utilizzo del Logo viene concesso in uso esclusivamente per iniziative patrocinate dall'Ordine, limitatamente alla durata delle stesse e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dal concessionario, in osservanza delle disposizioni qui contenute.
 3. È fatto assoluto divieto di utilizzo del Logo per le attività che sono in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ordine, ovvero per eventi che per contenuto, format o altri connotati costitutivi, siano suscettibili di arrecare pregiudizio all'Ordine stesso.
 4. È fatto assoluto divieto di utilizzare il Logo per la produzione di materiale divulgativo e/o promo pubblicitario, prodotto in maniera seriale e con finalità commerciali: deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e con esclusivo riferimento all'iniziativa patrocinata.
 5. Chi sprovvisto della prevista concessione di cui al presente regolamento, utilizza abusivamente il Logo istituzionale dell'Ordine, sarà perseguito a norma di legge.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

TITOLO III - VANTAGGI ECONOMICI**ART. 17 - Modalità di richiesta**

1. La domanda di vantaggio economico redatta con le modalità di cui all'art. 5 comma 6, deve pervenire all'Ordine, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa o della concessione all'utilizzo di strutture e beni di proprietà dell'Ordine.

2. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) lo statuto e/o atto costitutivo del soggetto richiedente;
- b) il dettaglio dei vantaggi economici richiesti;
- c) una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento o le finalità della concessione all'utilizzo di strutture e beni di proprietà dell'Ordine;
- d) una dichiarazione sottoscritta d'impegno e rispetto ai principi del programma d'integrità dell'Ordine.

ART 18- Procedimento di concessione

1. La concessione del vantaggio economico è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di istruttoria e assenso scritto da parte del Tesoriere, che quantificherà l'entità economica del vantaggio sulla base delle informazioni raccolte presso gli altri servizi coinvolti;

2. La delibera deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Ordine o la natura, le finalità ed i termini dell'utilizzo di strutture e beni di proprietà dell'Ordine;
- c) il valore del vantaggio economico concesso.

3. La delibera del Consiglio Direttivo dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo.

4. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso di strutture o beni di proprietà o in uso all'Ordine.

5. La concessione del vantaggio economico di cui al presente articolo non esonera gli organizzatori e titolari delle manifestazioni dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o presentazione delle previste comunicazioni.

6. L'Ordine è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione/iniziativa/progetto oggetto della concessione del vantaggio economico.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

TITOLO IV- CONTRIBUTI

ART. 19 - Richiesta e concessione di contributi

Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. Ogni anno, l'Ordine individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi pubblicati sul proprio sito internet che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo.

E' fatta salva la facoltà per l'Ordine, in casi straordinari di particolare rilevanza, di prendere in considerazione domande di contributo presentate fuori dai termini fissati dall'avviso pubblicato sul sito internet e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

Il contributo è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine su istruttoria e proposta motivata del Tesoriere.

La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Ordine.

Inoltre è fatta richiesta al beneficiario di sottoscrivere una dichiarazione d'impegno e rispetto ai principi del programma d'integrità dell'Ordine che lo stesso beneficiario dovrà inviare a mezzo mail al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ordine prima della deliberazione dell'approvazione del contributo da parte del Consiglio Direttivo.

I contributi economici possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 comma 4 di questo Regolamento.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Codice Etico

1 I beneficiari dei patrocini, dei vantaggi economici e dei contributi devono conformarsi al Codice Etico anticorruzione adottato dall'Ordine consultabile sul sito web istituzionale.

Art. 21

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera di emanazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.